

M_D GCIV

prot. 47548 Div.11

data 9 luglio 2009

PARTENZA



MINISTERO DELLA DIFESA
DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE CIVILE
IV Reparto – 11[^] Divisione – 2[^] Sezione

Dr. Stefano Eramo
tel. 06.4986.2557 – fax 06.4986.2558
r4d11s2@persociv.difesa.it

Viale dell'Università, 4
00185 - ROMA

1 [^] BRIGATA AEREA	<u>PADOVA</u>
1 [°] REPARTO GENIO	<u>Villafranca di Verona (VR)</u>
27 [°] GRUPPO GENIO CAMPALE	<u>Villafranca di Verona (VR)</u>
2 [°] REPARTO MANUTENZIONE MISSILI	<u>PADOVA</u>
1 [°] REPARTO MANUTENZIONE VELIVOLI	<u>TREVISO</u>
DEPOSITO MUNIZIONI	<u>Monte Stellin Orgiano (VI)</u>
SACRARIO MILITARE	<u>Bassano del Grappa (VI)</u>
1 [°] LABORATORIO TECNICO DI CONTROLLO	<u>PADOVA</u>
SQUADRIGLIA TLC	<u>PADOVA</u>
COESPU (Centro Eccellenza Stability Police Units)	<u>VICENZA</u>
NIPEI (Nucleo Informativo E.I.)	<u>VICENZA</u>
SACRARIO MILITARE	<u>VICENZA</u>
15 [°] CENTRO DI RIFORNIMENTI E MANTENIMENTO	<u>PADOVA</u>

E, per conoscenza:

STATO MAGGIORE AERONAUTICA	
- I Reparto, 4 [°] Ufficio	<u>SEDE</u>
Comando Logistico – Ufficio Personale Civile	<u>SEDE</u>
Comando Squadra Aerea – Uff. Personale Civile	<u>SEDE</u>
Direzione di Amministrazione A.M.	<u>BARI</u>

OGGETTO: Reimpiego del personale civile del disciolto sedime aeroportuale di Vicenza. Trattamento di trasferimento e indennità di mobilità.

Seguito foglio n. 0076395 del 30/10/2008 (allegato in copia).

A scioglimento della riserva formulata con il foglio a seguito, si forniscono, alla luce di quanto stabilito in sede di contrattazione nazionale integrativa, le indicazioni in merito al riconoscimento del trattamento di trasferimento (indennità di mobilità e 1[^] sistemazione) ai dipendenti del disciolto sedime aeroportuale di Vicenza, appartenenti ai Gruppi 3, 4 e 5 indicati nel foglio a seguito.

Al riguardo si fa presente che l'Allegato 12 all'Ipotesi di Accordo sul FUA 2009 siglata il 3 giugno u.s. ha modificato, a decorrere dal 1° gennaio 2009, la disciplina del trattamento di trasferimento con effetti anche sulle situazioni ancora pendenti a quella data.

Per quanto sopra esposto si dispone, in ordine ai citati gruppi di personale, quanto segue:

Gruppo 3. Trasferimenti temporanei ad altre località (Punti 3, 4 e 5 dell'Allegato 12 all'Accordo sul FUA 2009). Ai dipendenti appartenenti al Gruppo "3" spetta una somma annua pari ad un settimo (1/7) di quella indicata, per ogni fascia chilometrica, al rigo "importo spettante" dell'Annesso "A" all'Allegato 12 all'Accordo per la distribuzione del FUA 2009 siglato il 3 giugno u.s. Detta somma deve essere corrisposta all'inizio di ogni anno di prevista permanenza nella sede oggetto del trasferimento temporaneo e per un numero massimo di sette annualità; a tal fine, la frazione superiore a sei mesi è valutata un anno. In aggiunta spetta anche l'indennità di 1^ sistemazione in unica soluzione (ex art. 31 CCNL 16/05/2001 e legge 836/73) subordinatamente alla verifica del possesso dei requisiti previsti (cambio di residenza o domicilio).

Gruppo 4. Trasferimenti permanenti o temporanei ad altre Amministrazioni.

- **4a. Trasferimento temporaneo e successivo trasferimento permanente (mobilità esterna) (Punti 7, 8 e 9 dell'Allegato 12 all'Accordo FUA 2009).** Ai dipendenti appartenenti al Gruppo "4a" compete una somma pari a quella indicata per il precedente Gruppo "3", da corrispondere all'inizio di ogni anno di prevista permanenza nella sede oggetto del trasferimento temporaneo. A causa del successivo trasferimento per mobilità esterna, tale somma subirà una decurtazione in ragione dei mesi di servizio non prestati nella sede di precedente assegnazione. Ai fini del calcolo, i periodi di servizio superiori a sei mesi sono valutati un anno.
- **4b. Trasferimento temporaneo e successivo trasferimento temporaneo (comando) (Punti 7, 8 e 9 dell'Allegato 12 all'Accordo FUA 2009).** Ai dipendenti appartenenti al Gruppo "4b" compete una somma pari a quella indicata per il precedente Gruppo "3", da corrispondere all'inizio di ogni anno di prevista permanenza nella sede oggetto del trasferimento temporaneo. Per il successivo trasferimento temporaneo presso altra Amministrazione (comando), tale somma subirà una decurtazione in proporzione al periodo di servizio non prestato nella sede di prima assegnazione e, cioè, alla durata del comando stesso, anche in caso di rinnovo. Ai fini del calcolo, i periodi di servizio superiori a sei mesi sono valutati un anno.
- Alle due suindicate fattispecie si aggiunge l'indennità di 1^ sistemazione, subordinatamente alla verifica dei requisiti previsti (cambio di residenza o domicilio).

Gruppo 5. Trasferimento permanente di personale in distacco sindacale. Presupposto per il riconoscimento del trattamento di trasferimento è l'effettivo disagio subito dal dipendente a causa del trasferimento medesimo. Tale disagio, nell'ordinario trattamento previsto dalla legge per l'indennità di 1^ sistemazione (art. 21, legge 18 dicembre 1973, n. 836), è ravvisato nel conseguente cambio di residenza o domicilio (art. 31, CCNL del 16.05.2001 e Sentenza della Corte di Cassazione n. 1426 del 23 gennaio 2008). Ciò premesso, anche per il riconoscimento del diritto alla corresponsione dell'indennità di mobilità, prevista dal Contratto Collettivo Nazionale Integrativo della Difesa, deve riscontrarsi un effettivo disagio subito dal dipendente in caso di trasferimento d'autorità. A tal fine, detto disagio si concretizza con la effettiva presentazione del lavoratore presso la nuova sede di destinazione e con la conseguente presa di servizio e l'inserimento stabile nell'organizzazione degli uffici. Tale presupposto, però, non si avvera nei casi di trasferimento di personale che, trovandosi già in distacco sindacale, continua a mantenere la medesima posizione senza soluzione di continuità. Tanto che l'ARAN, con nota n. 4260 del 27 maggio 2004, alla lettera D), ha inteso precisare a tutte le Amministrazioni che "...per l'esercizio dell'attività sindacale ai dipendenti non spettano i trattamenti accessori direttamente legati alla prestazione del servizio istituzionale...", tra i quali deve intendersi ricompresa anche l'indennità in argomento. L'art. 18, CCNQ del 07.08.1998 prevede, altresì, che il dipendente che rientra dalla posizione di distacco possa, a domanda, essere trasferito ad altra sede senza che mai si concretizzi

quella situazione di disagio che l'eventuale trasferimento d'autorità comporterebbe. Per quanto sopra, al personale in questione può essere corrisposta la predetta indennità esclusivamente all'avverarsi della condizione di effettivo disagio e cioè con la presentazione in servizio del dipendente e il suo stabile incardinamento nella struttura degli uffici della sede prevista dal piano di reimpiego.

Gli Enti interessati dovranno accertare l'esistenza del diritto dei lavoratori appartenenti ai suindicati gruppi e, se del caso, richiedere alla 9^a Divisione di questa Direzione Generale, le necessarie risorse finanziarie per corrispondere le spettanze dovute.

Per quanto riguarda il personale amministrato dal 15° Centro di Rifornimenti, si assicura la messa a disposizione delle somme richieste con il foglio n. 22576/9820/6.17.5.1 del 16.12.2008. Al riguardo si rappresenta che l'indennità di 1^a sistemazione potrà essere corrisposta al solo personale che, a seguito del trasferimento, abbia cambiato residenza o domicilio (Cassazione n. 1426 del 23 gennaio 2008).

Al fine di consentire l'omogenea trattazione della questione si allega una dettagliata Scheda Tecnica che annulla e sostituisce quella allegata al foglio a seguito.

IL DIRETTORE GENERALE
Dir. Gen. Dr. Carlo LUCIDI
F.to Lucidi